

CORTE DI CASSAZIONE — Sez. I — 3 aprile 1995 n. 3903 — Pres. Montanari Visco — Est. Cantillo — P.M. Lugaro (concl. conf.) — Essedibi S.a.s. (avv. Scalera) c. Min. Grazia e Giustizia e altri (n.c.).

(Conferma App. Roma 25 settembre 1989).

[7968/408] Società di capitali - Azioni - Illecito commesso da un terzo in danno della società - Danno conseguente alla consistenza patrimoniale ed alla redditualità - Diritto al risarcimento - Spettanza a ciascuno degli azionisti - Esclusione.
(C.c., art. 2043, 2301, 2393).

Qualora una società per azioni subisca, per effetto dell'illecito commesso da un terzo, un danno alla consistenza patrimoniale o alla redditualità (nella specie, a seguito di illecita iscrizione di ipoteca legale su immobili da parte del Ministero di Grazia e Giustizia in occasione di procedimento penale per reati valutari, rispetto ai quali la società medesima era risultata estranea), e detto danno sia tale da incidere sul valore delle azioni, il diritto al risarcimento compete solo alla società, non già anche a ciascuno degli azionisti, in quanto l'illecito colpisce il patrimonio della società ed obbliga il responsabile a risarcire il danno alla persona giuridica (nel cui bilancio il diritto al risarcimento costituisce una posta attiva) e, pertanto, il fatto lesivo opera come uno dei molteplici fattori, non solo economici, che influenzano il valore di mercato delle azioni, con la conseguenza che, in relazione al minor prezzo realizzato con la cessione delle stesse successivamente all'illecito, il socio non può vantare alcun diritto nei confronti dell'autore dell'illecito stesso (1).

(Massima ufficiale)

(Omissis) — 1. Con il primo motivo di ricorso, denunciando la violazione dell'art. 2043 c.c. e vizi della motivazione, la ricorrente critica la sentenza impugnata per avere negato che in conseguenza dell'illegittima iscrizione ipotecaria avessero subito danno, oltre alla società intestataria dell'immobile ipotecato, i singoli azionisti. Sostiene che l'evento suddetto aveva cagionato una sensibile riduzione di valore delle azioni, che essa ricorrente, azionista di maggioranza della società, era stata costretta a vendere a prezzo notevolmente svilito, così riportando un danno personale e diretto.

La censura è infondata.

Il problema che essa suscita è se, nel caso che una società per azioni subisca, per effetto dell'illecito commesso da un terzo, un danno alla consistenza patrimoniale e/o alla redditività tale da incidere sul valore delle azioni, il diritto al risarcimento compete non solo alla società, ma anche, in relazione a tale conseguenza, a ciascuno degli azionisti.

Correttamente la Corte di appello ha dato risposta negativa al quesito, giacché l'azione non attribuisce al socio posizioni di diritto soggettivo che possano essere direttamente lese dall'illecito riguardante la società e perciò nei confronti dell'azionista non si configura un danno ingiusto risarcibile ex art. 2043 c.c.

L'azione, infatti, quale titolo di credito rappresentativo della partecipazione sociale, nella prospettiva dell'organizzazione della società e l'unità di misura della partecipazione medesima, mentre con riguardo alla destinazione alla circolazione costituisce un bene (di secondo grado), avente un proprio valore in quanto oggetto di commercio.

Sotto il primo profilo, il titolo azionario attribuisce una complessa posizione contrattuale, comprensiva di poteri e di diritti amministrativi e patrimoniali che tipicamente costituiscono il contenuto della partecipazione societaria (e che si riassumono nello *status* di socio: v. sent. n. 2103 del 1982). Tra i diritti patrimoniali, un diritto di credito in senso tecnico è solo quello avente ad oggetto la quota di liquidazione, che diventa esigibile, però, a seguito dell'estinzione della società, dopo che siano stati soddisfatti i creditori sociali; e non sussiste, com'è noto, un diritto del socio alla ripartizione periodica degli utili, giacché spetta all'assemblea decidere se e in quale misura essi debbano essere distribuiti, nel limite dell'interesse sociale. Pertanto non ha fondamento l'argomento che la ricorrente svolge invocando la giurisprudenza di questa Corte in tema di risarcibilità della lesione del credito:

nelle fattispecie in esame un illecito di questo tipo non è ravvisabile, di norma, nei confronti del titolare della partecipazione sociale.

Quanto al secondo profilo, relativo alla (possibile) diminuzione del valore di mercato dell'azione, proprio il rilievo — condiviso dalla ricorrente — che la partecipazione sociale è un bene distinto dal patrimonio sociale evidenzia che il pregiudizio derivante al socio è una conseguenza indiretta e soltanto eventuale dell'illecito.

Questo colpisce il patrimonio della società ed obbliga pertanto il responsabile a risarcire il danno alla persona giuridica, nel cui bilancio il diritto al risarcimento viene a costituire una posta dell'attivo; e perciò il fatto lesivo opera, rispetto alla partecipazione azionaria, alla stregua di uno dei molteplici fattori, anche non economici, che ne influenzano il valore di mercato (talvolta indipendentemente dalla considerazione del patrimonio sociale).

Le variazioni di prezzo del titolo rientrano tipicamente nel rischio della partecipazione e restano, ovviamente, a carico dell'azionista; il quale, quindi, nelle ipotesi in esame, per il minor prezzo realizzato con la cessione delle azioni, non può vantare alcun diritto nei confronti dell'autore dell'illecito (e neppure verso la società, nei cui confronti ha un mero interesse alla reintegrazione del patrimonio sociale).

La conferma di ciò si trae anche da importanti indici normativi. In tal senso si può ricordare la disciplina dell'illecito concorrenziale, per cui la legittimazione a proporre l'azione di risarcimento del danno subito dall'impresa sociale spetta alla società, non anche al socio, ancorché in concreto danneggiato (v., ad es., art. 2301 ult. comma c.c.: sent. n. 3669 del 1968). Particolarmente significativa, poi, è la disciplina delle azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori della società: se il danno provocato dal comportamento degli stessi concerne il patrimonio sociale, l'azione risarcitoria compete soltanto alla società, ex art. 2393 c.c.; se la condotta degli amministratori lede direttamente i soci, i quali subiscono, cioè, un danno diretto e non in conseguenza del danno arrecato alla società, la legittimazione all'azione di responsabilità (aquiliana) spetta ai soci medesimi (v., fra altre, sent. n. 6154 del 1982). (*Omissis*)

(1) [7968/408] Sulla mancanza di legittimazione del socio all'azione per danni cagionati da terzi ad una società di capitali.

1. Con la sentenza annotata la Suprema Corte, chiamata a giudicare su di una fattispecie in cui una società per azioni aveva subito, per effetto di una illecita condotta da parte di terzi (iscrizione nel corso di un procedimento per reati valutari di ipoteca legale, la cui illegittimità era stata definitivamente accertata in sede penale), un rilevante danno alla sua consistenza patrimoniale tale da incidere sul valore delle proprie azioni, ha statuito che il diritto al risarcimento dei danni compete solo alla suddetta società, e non invece all'azionista. Nel confermare la decisione della Corte d'appello di Roma, i giudici di legittimità hanno infatti osservato come il titolo azionario non conferisca al socio una posizione di diritto soggettivo suscettibile di essere leso dall'illecito riguardante la società e come, conseguentemente, non sia configurabile nei confronti dell'azionista un danno ingiusto risarcibile ex art. 2043 c.c.

L'opinione seguita nella decisione in esame merita di essere condivisa.

Come è noto, l'azione, che nella sua materialità è un bene mobile, oggetto come tale di possibili atti dispositivi, configura una frazione del capitale sociale, tanto da essere definita bene « di secondo grado » (1). Essa inoltre nella sua funzione « rappresentativa » di quote di partecipazione alla società costituisce un titolo di credito che, a differenza della cambiale e dell'assegno, « incorpora » non un singolo diritto destinato ad essere esercitato con un unico atto, ma l'intera posizione di parte del contratto di società, implicante una pluralità di diritti (diritto al voto, diritto agli utili, ecc.) e di obblighi (come l'obbligazione di eseguire il conferimento promesso) (2).

(1) Sulla natura del titolo azionario vedi per tutti in dottrina: F. GALGANO, *Diritto commerciale, Le società*, Bologna 1994-1995, 133 ss.

(2) Cfr. ancora sul punto GALGANO, *op. cit.*, 133; G. SANTINI, *Della società a responsabilità limitata*, in *Commentario del codice civile* a cura di A. SCIALOJA e G. BRANCA, Roma-Bologna 1971, 17, che parla delle azioni come di « titoli di contratto ».

A ben vedere, l'esatta delimitazione delle posizioni attive e passive correlate allo *status* di socio di una società per azioni non può prescindere dalla preliminare constatazione che tale tipo di società (analogamente a quanto accade per le altre forme di società di capitali) è contraddistinto dalla limitazione della responsabilità del socio alla somma o al bene conferito, dovendo rispondere delle obbligazioni sociali soltanto la società con il suo patrimonio (cfr. art. 2325, comma 1, c.c.), il che si riflette sul piano giuridico-processuale nella completa indifferenza della persona del singolo socio di fronte ai terzi creditori della società (3).

La personalità giuridica della società, acquisita con l'iscrizione di cui all'art. 2330 c.c., e la perfetta autonomia patrimoniale che vi inerisce, fungono così da barriera tra terzi e singolo socio, sottraendo quest'ultimo all'azione dei creditori sociali, che dovranno rivolgere le loro pretese unicamente nei confronti della società e non potranno spiegare alcuna azione individuale nei riguardi del socio.

Un siffatto assetto normativo risulta decisivo anche per la soluzione della problematica in oggetto, in quanto l'assunzione della personalità giuridica da parte dell'ente societario, impedisce, con effetti specularmente analoghi a quanto avviene nei rapporti tra creditori della società e soci, qualsiasi interrelazione tra questi ultimi e terzi che, per avere ingiustamente danneggiato, a seguito della loro illegittima condotta, la società, ne diventano debitori in quanto obbligati a risarcirne i danni.

In altri termini, le posizioni in cui si esprime la complessa posizione del socio si realizzano unicamente nella società e verso la società, traducendosi in diritti di partecipazione, di gestione cioè della società principalmente attraverso il voto (art. 2351 c.c.) (4), ed in diritti patrimoniali, consistenti invece nella distribuzione di una parte degli utili netti e del patrimonio netto risultante dalla liquidazione (art. 2350 c.c.) (5).

2. Rappresentano corollario dei principi innanzi enunciati le norme, cui nella sentenza annotata si è fatto opportuno riferimento. Riveste infatti particolare rilievo quanto stabilito, in materia di divieto di concorrenza, dal comma 3 dell'art. 2301 c.c., il quale — con lo statuire che « in caso di inosservanza delle disposizioni del primo comma la società ha diritto al risarcimento del danno, salva l'applicazione dell'art. 2286 c.c. » — finisce per negare al singolo socio la legittimazione alla richiesta di risarcimento, attribuendola invece esclusivamente ed inequivocabilmente alla

Ricorda C. ANGELICI, *Azioni di società (diritto commerciale)*, in *Enc. giur. Treccani*, IV, Roma 1988, 1, come l'espressione « azione » evochi, nell'uso sia legislativo sia degli operatori, una pluralità di significati: quale frazione predeterminata del capitale sociale, quale indicazione riassuntiva dei diritti compresi nella partecipazione azionaria e quale titolo « incorporante » i suddetti diritti.

(3) Il principio della responsabilità esclusiva del patrimonio sociale trova una eccezione soltanto nella fattispecie prevista dall'art. 2362 c.c.; al di fuori di questa ipotesi la violazione delle regole del diritto societario che si sia tradotta in un danno per la società, per i creditori, o per i soci, ha come unica sanzione la responsabilità civile degli amministratori ed eventualmente anche dei sindaci, ma non comporta la possibilità che la titolarità della relativa impresa possa attribuirsi od estendersi ai soci che, dietro lo schermo della società, svolgono come propria o personale l'attività formalmente imputabile alla prima (cfr. in tali sensi Cass. 20 novembre 1981 n. 6151, *Riv. not.* 1982, 283, e *Foro it.* 1982, I, 2897).

(4) Sul diritto al voto — oltre che sulle azioni a voto limitato o di risparmio introdotte, in sede di conversione del d.l. 8 aprile 1974 n. 95, dalla l. 7 giugno 1974 n. 216, e prive di diritto al voto — cfr. per tutti in dottrina G. COTTINO, *Diritto commerciale*, I, t. 2, Padova 1994, 375 ss.

(5) Circa i diversi indirizzi seguiti in dottrina sul diritto agli utili, e sulle condizioni per il suo esercizio, cfr. per tutti ancora COTTINO, *op. cit.*, 380 ss., il quale osserva tra l'altro come il discorso in materia non sia soltanto giuridico ma anche e soprattutto economico, ed evidenzia al riguardo come il singolo azionista difetti dei necessari strumenti per conoscere della misura del suo diritto, anche perché — aggiunge l'Autore con una efficace immagine — non pare « che l'elaborata e complessa nuova disciplina dei bilanci consenta all'investitore comune di aggirarsi tra le poste dello stato patrimoniale e del conto economico con la stessa disinvoltura ed agilità con cui il protagonista di uno stupendo film di Akira Kurosawa si aggirava tra le tele, e nelle tele, di un gigantesco rivisitato Van Gogh ».

Riprendendo la tradizionale classificazione dei diritti del socio (su cui vedi A. GRAZIANI, *Diritto delle società*, Napoli 1962, 244 ss.), F. DI SABATO, *Manuale delle società*, Torino 1990, 291 ss., distingue detti diritti in due categorie: diritti amministrativi, che influiscono sulla struttura e sulla vita della società (diritto d'intervento all'assemblea; diritto di voto; diritto di impugnativa delle delibere assembleari), e diritti di natura patrimoniale (diritto agli utili; diritto alla quota di liquidazione).

società stessa, mentre il richiamo alla concorrente possibilità di esclusione del socio, prevista dal menzionato art. 2286, conferma tale limitazione (6).

Ugualmente significativa, seppure per altro verso, risulta la disciplina riguardante le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori della società. Ed invero allorquando costoro, violando i loro obblighi istituzionali, arrecano danni al patrimonio sociale, l'azione contro di essi può essere proposta dalla società a seguito di deliberazione assembleare *ex art.* 2393 c.c. (7). Di contro il singolo socio, mentre non è legittimato in questi casi neppure a proporre una azione di mero accertamento della responsabilità degli amministratori (8), può spiegare invece l'azione individuale *ex art.* 2395 c.c. allorquando i danni da esso subiti, lungi dal risultare il semplice riflesso di quelli arrecati alla società, siano « diretti », ricollegabili, cioè, con nesso di causalità immediata all'attività posta in essere dagli amministratori in violazione dei doveri inerenti alla gestione societaria (ad es.: in tema di redazione del bilancio o di comunicazioni sociali, che creando una falsa rappresentazione della realtà, abbiano indotto il socio a vendere le azioni ad un prezzo più basso di quello che altrimenti avrebbe realizzato (9).

In relazione alla posizione del singolo socio sembra corretto, quindi, l'accostamento dei danni al patrimonio sociale provocati da terzi a quei molteplici fattori idonei a incidere in termini negativi sul detto patrimonio, e conseguentemente, ad influenzare lo stesso valore di mercato dei titoli azionari.

Ancora una volta emerge la delicatezza e l'importanza dei compiti degli amministratori, la cui diligenza nell'apprestare tutte le precauzioni atte ad impedire danni alla società o, quanto meno, a ridurre la portata degli effetti, risulta sovente decisiva per le buone sorti dell'impresa societaria.

GUIDO VIDIRI

(6) In questi esatti termini cfr. in motivazione: Cass. 27 gennaio 1977 n. 406, *Foro it.* 1977, I, 320, che ha altresì precisato come il fatto che il danno da concorrenza sleale possa ripercuotersi negativamente, pur se in via indiretta, sulle aspettative e sulla condizione economica di un socio di una società collettiva non impedisce, in ragione dell'autonomia patrimoniale della società stessa, di dovere considerare leso direttamente e soltanto il patrimonio sociale, e che sia appunto questa la lesione giuridicamente rilevante da dedurre in giudizio.

Per la statuizione che la legittimazione ad agire per risarcimento danni *ex art.* 2301 c.c. spetti unicamente alla società, in persona dell'organo che la rappresenta, vedi anche: Cass. 3 dicembre 1968 n. 3869, in questa *Rivista* 1969, I, 188.

(7) Osserva DOMENICHINI, *Amministratori di s.p.a. e azione di responsabilità*, in *Società* 1993, 615, che nel nostro ordinamento, a differenza di quanto avviene in altri Paesi, i soci di minoranza non sono legittimati a proporre azione di responsabilità *ex art.* 2393 c.c., sia pure nell'interesse della società, il che determina una rara applicazione di detta disposizione non accadendo di frequente che la stessa maggioranza assembleare, che ha proceduto alla nomina degli amministratori, decida poi di agire contro di essi.

(8) Cfr. al riguardo Trib. Bergamo 29 maggio 1978, *Giur. comm.* 1979, II, 875.

(9) Sulle condizioni richieste per l'eseribilità dell'azione *ex art.* 2395 c.c. cfr. Cass. 17 novembre 1982 n. 6154, citata in motivazione, *Dir. fall.* 1983, II, 873, *Giur. comm.* 1983, II, 873; cui *adde* Cass. 22 gennaio 1993 n. 781, in questa *Rivista* 1994, I, 1095.

In dottrina cfr. in argomento da ultimo: G. VIDIRI, *Azione del socio (e del terzo) ex art. 2395 c.c. contro gli amministratori ed azione contro la società*, in questa *Rivista* 1994, I, 1098.